

## **Come vengono retribuite le prestazione aggiuntive di insegnamento?**

Questa Agenzia ritiene utile rilevare che nella tabella n. 5 allegata al contratto del 29.11.2007, sono stabilite le misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo d'istituto.

Tale compenso è pari ad € 50 per le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero ed € 35 per le ore aggiuntive di insegnamento, svolte oltre l'orario obbligatorio e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, per interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.

Poiché l'art. 88, comma 2, lett. c) del contratto del 29.11.2007 definisce i corsi di recupero come ore aggiuntive prestate dai docenti per recuperare gli alunni con debito formativo, debito previsto proprio nelle scuole secondarie di secondo grado, ne consegue che il compenso di € 50 spetta solo in tale ordine di scuola.

Ne consegue altresì che le attività di sostegno per gli alunni in difficoltà di apprendimento nelle scuole secondarie di 1° sono considerate "attività aggiuntive di insegnamento" e sono retribuite con il compenso orario lordo di 35 euro, così come stabilito nella su citata tabella.